

I PRINCIPI INTERPRETATIVI E «L'INVENTIVA INTERPRETATIVA»

Introduzione

I problemi inerenti all'interpretazione della legge erano già riconosciuti da Francisco Suarez.

[...] nam haec est humana conditio, ut vix possit homo tam perspicuis verbis sensum suum explicare, quin ambiguitates et dubia nascantur; praesertim quia lex humana loquitur breviter et in generali, et in applicatione eius ad varios casus in particolari oriuntur frequenter dubia, propter quae iudicium prudentem, et declaratio doctrinalis necessaria est¹.

Il riconoscimento che la legge ha bisogno di una «declaratio doctrinalis» fa parte della storia del diritto canonico. Si pensi, ad esempio, non solo alle varie decretali papali contenute nel Corpus Iuris Canonici, che possono essere considerate come un tipo d'interpretazione autentica, ma anche, specificatamente, al Dicastero che è il maggior responsabile per l'interpretazione autentica². In altre parole il legislatore stesso ha ca-

¹ *Tractatus de legibus ac Deo legislatore*, Lib. VI, caput 1, n. 5.

² Cf. J. HERRANZ, «Il Pontificio Consiglio della interpretazione dei testi legislativi», in *La Curia Romana nella Cost. Ap.* «*Pastor Bonus*», Città del Vaticano 1990, 467-481; R. CASTILLO LARA, «De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda», *Communicationes* 20 (1988) 265-287.

pito, sia per il Codice del 1917 che per quello del 1983, che la legge, per natura sua, ha bisogno dell'interpretazione. Esiste infatti un nesso stretto e inscindibile fra la norma canonica-giuridica e la sua interpretazione. Di fatto, la norma giuridica non esiste in astratto, ma in quelle formulazioni che le vengono attribuite dalla interpretazione che diventa così il fenomeno «fondante» — fondamentale del diritto. Questa realtà è particolarmente ovvia nell'interpretazione autentica.

L'interpretazione nel senso più ampio, «iudicium prudentem», è anche necessaria per le ragioni espresse da Suarez, e già osservata dal Giuliano: «Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint comprehendantur»³. Anche Pomponio ha sottolineato che il diritto non può esistere nella sua certezza se non c'è una giurisprudenza — ed allora un'interpretazione — che giorno per giorno la migliori o la porti alla luce⁴. L'interpretazione è quindi un fenomeno strutturale inerente a ogni ordinamento giuridico, è una funzione dell'ordinamento in quanto esso si attua proprio nel modo in cui viene interpretato.

Infatti, una delle prime esigenze che si manifestano nel sistema canonico basato su norme imperative da applicare è quello dell'interpretazione che, quindi, costituisce una delle più importanti attività che il canonista è chiamato a svolgere. È vero che in molte situazioni non si pongono problemi interpretativi: le leggi sono chiare e certe e la loro applicazione non pone delle dif-

³ D. 1,3,10. Cf. P. FREZZA, «L'interpretazione del diritto nella storia della giurisprudenza romana», in *Atti del colloquio romanistico-canonistico*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1979, 41-53.

⁴ D. 1,2,2,13: «[...] constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cotidie in melius produci».

ficoltà. In altre situazioni, invece, tali difficoltà potrebbero sorgere. Quindi è necessaria l'interpretazione che può consistere in un solo atto (c. 17) mentre altre volte può esigere un processo più complesso. Questa realtà costituita sia da un atto solo che da un processo più complesso è prevista dal Codice, cc. 16-18.

L'interpretazione della legge è una delicata operazione intellettuale con conseguenze assai importanti per l'ordinamento canonico e per la vita della Chiesa e dei fedeli.

In questo contesto il Pontefice sottolinea precisamente questa realtà giuridica, cioè l'interpretazione, nella sua *Allocuzione* alla Rota Romana del 1993, anche se in verità questo problema è stato considerato in altri discorsi.

Già nella cerimonia di presentazione del nuovo Codice di Diritto Canonico a tutta la Chiesa Giovanni Paolo II indicava un indirizzo metodologico generale da tener sempre presente nella lettura del Codice, che ha la sua importanza anche per l'interpretazione:

[...] accanto al Libro contenente gli Atti del Concilio c'è ora il nuovo Codice di Diritto Canonico, e questo mi sembra un abbinamento ben valido e significativo [...], vorrei disegnare dinnanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo ed indeclinabile vertice, bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo senza negligenza ed omissioni, rispettando i necessari raccordi: tutto il Magistero intendo dire — dei precedenti Concili Ecumenici ed anche (omesse, naturalmente, le norme cadute ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene⁵.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso* del 3 febbraio 1983, AAS 75 (1983) 463.

Si vede proprio da questo *Discorso* non solo un modo di capire il Codice, ma, come conseguenza logica, anche la complessità dell'atto interpretativo, che coinvolge una serie di elementi fondamentali quali la sacra Scrittura e il Magistero, costituendo un «triangolo» e che indica, inoltre, perché l'interpretazione sia complicata e perché esiga un'attenzione particolare.

L'*Allocuzione* del 1993 quindi ha un significato importante per tutti coloro che sono coinvolti nell'interpretazione e nell'applicazione della legge ecclesiastica. Una lettura del testo sottolinea il fatto che l'ermeneutica dell'interpretazione rimane un compito fondamentale per il canonista in generale e per il giudice in particolare. Infatti l'*Allocuzione* suggerisce che siamo davanti ad una possibile crisi del compito interpretativo se non sono seguiti attentamente e correttamente i principi interpretativi posti nel Codice e dedotti dal patrimonio canonico. In questo contesto vorrei considerare ciò che l'*Allocuzione* dice circa l'interpretazione e particolarmente in quale tipo d'interpretazione si può verificare la crisi interpretativa⁶.

I. Lo sfondo generale - Fondamenti teologici e giuridici

Il Pontefice inizia la sua *Allocuzione* con alcune riflessioni generali che sono il fondamento teologico-giuridico di ciò che sarà offerto circa l'interpretazione.

⁶ Il nostro non intende essere uno studio completo o esaustivo circa l'interpretazione; si tratta invece della natura e la portata dei principi interpretativi formulati nell'*Allocuzione*. Per la dottrina generale sull'interpretazione vedi: E. BETTI, *Teoria Generale dell'interpretazione*, 2 vol., Milano 1955; IDEM, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano 1971.

Il Pontefice, parlando agli Uditori, conferma il punto generale «che frutto precipuo anche del vostro lavoro deve essere sempre il rafforzamento e il ristabilimento della pace nella società ecclesiale». Questa non è semplicemente una riflessione astratta, ma piuttosto «diritto, giustizia e pace si richiamano, si integrano e si completano a vicenda». In altre parole non c'è una dicotomia fra l'applicazione corretta della legge e la conseguenza logica di questa, cioè la giustizia e la pace. È proprio dentro questo complesso che si trova l'interpretazione così se abbiamo una retta interpretazione, la giustizia e la pace seguono naturalmente.

Chiaramente il diritto visto come strumento della conservazione dell'unità, della giustizia e della pace non può essere capito in un senso immobilistico. Il Pontefice aggiunge: «[...] l'attività legislativa e l'opera giurisprudenziale servono infatti per assicurare il doveroso aggiornamento e per consentire una risposta unitaria al mutare delle circostanze ed all'evolvere delle situazioni». Ecco quindi l'importanza dell'interpretazione. Se non abbiamo una retta interpretazione, vuoi per capriccio dell'interprete oppure perché viene seguita una scuola interpretativa che non è coerente con l'ordinamento canonico vigente, la conseguenza è la negazione della «tranquillitatem ordinis».

Anche se viviamo in un mondo di profondi cambiamenti e rapida evoluzione deve esserci unità nell'ordinamento canonico. Quest'unità non è «immobilistica», un fatto questo, evidenziato dall'attività legislativa, dall'opera giurisprudenziale e dall'interpretazione. Tutta questa attività unitaria nell'ordinamento canonico hanno alcuni scopi fondamentali:

- i) assicurare il doveroso aggiornamento;
- ii) consentire una risposta unitaria a due fenomeni:
— il mutare delle circostanze;

— l'evolvere delle situazioni.

Infatti le leggi canoniche sono state promulgate perché devono anche trascendere «l'aspetto esterno della Chiesa per raggiungere la dimensione più intima della sua vita personale». In altre parole c'è una dimensione soprannaturale della legge, che avrà il suo intimo nesso anche con l'interpretazione.

Se l'interpretazione è fatta male o con capriccio, c'è un vero rischio per l'integrità di certe istituzioni del diritto canonico che trovano la loro *raison d'être* nel loro fine soprannaturale. Ne abbiamo un esempio ovvio nel Matrimonio.

II. L'interpretazione e la realtà ermeneutica

Da quanto detto seguono logicamente alcune conclusioni sottolineate dal Pontefice:

a) Prima di tutto che «*Canonicae leges suapte natura observantiam exigunt*».

b) Ma anche il pericolo di gravi conseguenze, «se l'interpretazione, e quindi l'applicazione di esse fossero lasciate all'arbitrio dei singoli o di coloro ai quali è affidato il compito di farle osservare».

Se non è una sorpresa che potrebbero esserci problemi d'interpretazione all'inizio della vita di un nuovo Codice, nessuna interpretazione canonica può essere arbitraria, cioè come se non ci fossero regole o principi ermeneutici. D'altra parte non deve meravigliare se ci sono problemi ermeneutici o interpretativi. Infatti, per venire incontro a queste realtà, «lo stesso Legislatore ha previsto questa eventualità ed ha conseguentemente stabilito precise norme di interpretazione, fino a prospettarsi situazioni configuranti "*Legis lacunas*" e ad indicare gli appropriati criteri per supplirvi».

Dato questo, «ben più spesso occorrono situazioni in cui l'interpretazione e l'applicazione della Legge ca-

nonica sono affidate a coloro ai quali incombe nella Chiesa la potestà sia esecutiva che giudiziaria». Il Pontefice fa riferimento esplicito ai Tribunali in genere e alla Rota Romana in particolare, «unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalis inferioribus auxilio est». Infatti, occorre l'intervento interpretativo per mantenere nella vita le norme adattandole ed integrandole nell'ambito dell'ordinamento vigente.

III. Principi ermeneutici

Il Pontefice sottolinea poi vari punti fondamentali concernenti l'attività interpretativa — «non sembra inopportuno richiamare qui alcuni principi ermeneutici».

Il primo punto sottolineato tocca le conseguenze drammatiche se questi principi venissero meno: «[...] trascurati i quali, la stessa Legge canonica si dissolve e cessa di essere tale». Non troveremmo, quindi, quella giustizia e quella pace che stanno alla base dell'attività giuridica e già considerati all'inizio dell'*Allocuzione*; inoltre ne deriverebbe un vero pericolo per la vita della Chiesa, per il bene delle anime e in specie per la intangibilità dei sacramenti da Cristo istituiti.

Interpretare è un compito serio. Basterebbe pensare a quali effetti negativi potrebbe portare un'interpretazione arbitraria, specialmente nella materia matrimoniale.

Proprio in questo contesto di una possibile crisi nell'interpretazione il Pontefice sottolinea il secondo punto fondamentale, cioè la necessità di ricordare alcuni principi ermeneutici che sono nel Codice.

Un primo riferimento è al principio interpretativo primordiale, che è posto nel canone 17: «Leges Ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu considerata». Quindi, «ne consegua che sarebbe del tutto arbi-

trario, anzi apertamente illegittimo e gravemente colposo, attribuire alle parole usate dal Legislatore non il loro "proprio" significato, ma quello suggerito da discipline diverse da quella canonica».

Le parole della legge, nel loro testo e contesto, costituiscono certamente il criterio fondamentale di ogni interpretazione, che altrimenti degenererebbe in arbitrio e disprezzo dell'autorità. Specificatamente bisogna considerare le parole secondo il senso preciso che avevano al momento in cui la norma fu promulgata e in riferimento al contesto bisogna almeno accennare al valore interpretativo che può avere la sistematica del corpo legale, cioè la disposizione in libri, parti, sezioni, divisioni ecc. È anche vero che per poter cogliere il senso delle parole nel loro testo e contesto, bisogna tener presenti vari altri fattori. Già abbiamo sopra indicato due fattori fondamentali già sottolineati dal Pontefice nella presentazione del Codice: la Sacra Scrittura e il Magistero. Inoltre è importante ricordare che il diritto non è primariamente un Codice, né un precetto, ma è un ordinamento giusto con il quale si regge una comunità vivente, fino al punto di costituire un elemento strutturale intrinseco e necessario alla comunità stessa. C'è un rapporto inscindibile e fondamentale fra legge e comunità, fra legge e Chiesa e questa è una caratteristica essenziale dell'ordinamento canonico che si trova espressamente menzionata nella *Sacrae Disciplinae Leges*⁷. La leg-

⁷ «Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisc transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologicam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonisticam convertatur, nihilominus ad hanc imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primum exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimeret debet.»

ge è stata formulata proprio in questo contesto teologico-ecclesiologico e per questa ragione ogni parola deve essere accuratamente studiata nel suo significato proprio, cioè mediante la retta interpretazione. In questo modo, tenendo conto di questi fattori basilari e mediante l'interpretazione, si passa da una formulazione astratta alla realtà vivente, e diventa norma applicata alla vita della Chiesa.

La norma difende e protegge valori fondamentali che sono incarnati nelle parole della legge e che, in questo senso, hanno un significato proprio. Un significato diverso da questo proprio, frequentemente preso da altre e diverse discipline, rischierebbe di distruggere i valori contenuti nella legge.

Infatti, c'è una tendenza a vedere il nuovo Codice e precisamente i canoni sul matrimonio come una rottura quasi totale con il passato, rottura che lascia uno spazio vastissimo a moltissime interpretazioni. Ma sarebbe molto pericoloso dimenticare l'importanza della tradizione canonica (cf. c. 6 §2) sia per ciò che appartiene all'interpretazione che per l'interpretazione dei canoni circa il matrimonio. Il Pontefice aggiunge: «Non si può ipotizzare nell'interpretazione del vigente Codice, una frattura col passato quasi che nel 1983 vi sia stato un salto in una realtà totalmente nuova. Il Legislatore infatti positivamente riconosce e senz'ambiguità afferma la continuità della tradizione canonica, particolarmente ove i suoi canoni fanno riferimento al vecchio diritto».

È vero che ci sono molti nuovi elementi nel Codice attuale, specialmente dovuto all'insegnamento del Vaticano II, comunque, mentre è necessario riconoscere queste innovazioni in varie istituzioni canoniche, è tutt'altro che pretendere di attribuire significati inconsueti al linguaggio usato nelle formulazioni dei canoni». Per questa ragione tutti coloro che sono coinvolti

nell'attività interpretativa devono «intendere le parole usate dal Legislatore secondo il significato ad esse per lunga tradizione attribuito nell'ordinamento giuridico della Chiesa, dalla consolidata dottrina e dalla giurisprudenza». Logicamente ogni termine può essere considerato nel testo e contesto della norma, «in una visione della legislazione canonica che ne consenta una valutazione unitaria».

Il secondo principio basilare sottolineato dal Pontefice è quello che vorrei considerare con maggior attenzione.

Per le questioni matrimoniali c'è una tendenza ad «umanizzare» il diritto canonico, che di fatto è una tendenza «non di rado ad avallare una sua eccessiva relativizzazione, quasi si imponessero, per salvaguardare asserite esigenze umane, una interpretazione e una applicazione della stessa che finiscano per snaturarne le caratteristiche». Nella realtà interpretativa questo approccio è assai pericoloso: «Piegare la Legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un "principio umanitario" ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo».

È proprio questa «inventiva interpretativa» — o «piegare la legge canonica al capriccio» — che adesso vorrei considerare.

IV. Interpretatio evolutiva

Il Pontefice parla della «inventiva interpretativa» che trova la sua forma più consistente e regolare in quella teoria d'interpretazione conosciuta generalmente come «Interpretatio evolutiva». Questa teoria, che ha un certo peso nel mondo canonistico attuale, era oggetto anche prima della promulgazione del Codice del

1983 di un certo interesse. Vorrei adesso considerare, in linea generale, ciò che si intende per interpretazione evolutiva e poi indicare il perché sia difficile, anzi, pericoloso, mantenerla nell'ordinamento canonico⁸.

La teoria trova la sua base nel mondo civilistico. Generalmente, la prevalente dottrina civilistica, partendo dal presupposto che la legge, una volta promulgata, vive di vita propria e debba essere assunta come entità oggettiva, ritiene che la legge sia da considerarsi staccata dal complesso di soggetti che la statuiscono e dalla loro intenzione. Inoltre, questa dottrina è anche concorde nell'ammettere che il significato della legge, pur restandone inalterata la lettera, possa andar soggetto a mutamenti e ad adattamenti a seconda del tempo in cui viene applicata.

Tale mutamento può derivare da due possibilità: (i) dalla emanazione di leggi posteriori con effetti per la norma in questione; (ii) può anche avvenire attraverso modificazioni della vita sociale in cui la legge deve trovare applicazione, per cui si postula una modifica, un evolversi del significato della norma, in modo da adattarla e renderla aderente alle sopravvenute e spesso imprevedibili esigenze della vita sociale.

Questo fenomeno è designato come interpretazione evolutiva e si basa su una chiara percezione dello *scopo della legge* — uno scopo che va ricollocato nell'ambito dei mutamenti avvenuti nella vita sociale: potremmo dire che la legge deve adattarsi alla vita.

⁸ Cf. G. DELGADO, «La interpretación evolutiva de la norma», *Ius Canonicum* 16 (1976) 117-135; P. MONETA, «Errore sulla qualità individuanti ed interpretazione evolutiva», *Diritto Ecclesiastico* 81 (1970) 33-44; H. SCHWENDENWEIN, «Der "Geist der Gesetzgebung" als dynamischer Interpretationsfaktor», *Revue de Droit canonique* 21 (1971) 313-332.

Inoltre essa si giustifica per la considerazione che la regola non può venire compresa ed applicata se non alla luce di idee, di fatti indipendenti dal diritto stesso e appartenenti alla vita sociale. Quindi, l'interpretazione evolutiva tende a ricostruire il significato da attribuire a una dichiarazione di legge nell'orbita sociale in cui ha riferimento e in cui si svolge.

L'interpretazione, da questo punto di vista, consiste «nello stabilire con analisi dettagliata questi elementi di carattere non strettamente e puramente normativo, ma principalmente sociale, e il modo in cui essi si combinano con gli elementi giuridici preesistenti per formare la regola di decisione per il caso nuovo»⁹.

La corrente estrema pone decisamente l'accento sul carattere creativo dell'attività dell'interprete e concepisce l'interpretazione come costante momento di mediazione tra il *corpus iuris* e una mutevole realtà.

Per capire questa dottrina civilistica nei termini canonici vorrei citare Cardinale Castillo Lara che ha considerato questo fenomeno in un discorso nel 1988.

*Iuxta interpretationem evolutivam Legislatoris voluntas parvi est momenti, munere suo in lege statuenda ac promulganda iam consummato. Quod vero interest est legis voluntas, quae exquirenda est non ratione habita a Legislatore voliti sed aliis criteriis consideratis, uti esse possunt ex.gr. privatorum commodum, populi animus seu sensus vel conscientia, iuris finis, sociales necessitas etc.*¹⁰.

Il Cardinale, allora Presidente del Consiglio per l'interpretazione autentica, cita vari autori che seguono questa teoria nel mondo canonistico fra i quali il

⁹ P. MONETA, «Errore sulla qualità...» (cf. nt. 8), 34.

¹⁰ R. CASTILLO LARA, «De iuris canonici authentica...» (cf. nt. 2), 282.

Professore Örsy. Questi ha scritto una serie di interessanti articoli e un libro dedicato a questa teoria e alla sua importanza per l'interpretazione del diritto canonico¹¹. Il Cardinale Castillo Lara citando Örsy dice:

Lex ideo per gradus se converti seu mutare debet una cum communitate, ad instar eiusdem interpretis evolutionis, ita ut — iuxta verba eiusdem auctoris — «His interpretation of ten years may not be that of today, even if the text of the law has remained the same»¹².

Ovviamente questa teoria ha un'importanza ed un significato per tutta l'attività interpretativa, ma in modo particolare per l'interpretazione fatta dai tribunali ecclesiastici, specialmente nelle cause matrimoniali. Questo è specialmente dovuto all'evolversi delle situazioni e ai mutamenti in questo campo. Si pensi agli sviluppi della concezione del matrimonio visto nel Concilio o agli approfondimenti in campo psicologico e sociologico.

Mons. Stankiewicz, in un importante articolo sull'interpretazione ha considerato questo problema, che potrebbe essere anche un dilemma per il giudice:

Il giudice, però, deve pronunciare la sentenza non solo nei casi in cui la legge è chiara, ma anche quando è dubbia, ed infine, quando «certa de re desit expressum praescriptum le-

¹¹ Cf. L. ÖRSY, *Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation*, Collegeville 1992; IDEM, «The Interpretation of Laws: New Variations on an Old Theme», *Studia Canonica* 15 (1983) 95-133; IDEM, «Integrated Interpretation; or, The Role of Theology in the Interpretation of Canon Law», *Studia Canonica* 22 (1988) 245-264; IDEM, «Models of Approaches to Canon Law and their impact on Interpretation», *The Jurist* 50 (1990) 83-101; IDEM, «Interpretation in View of Action: A Quest for Clarity and Aimplicity (canon 96)», *The Jurist* 52 (1992) 587-597.

¹² R. CASTILLO LARA, «De Iuris Canonici Authentica...» (cf. nt. 2), 283.

gis». Ci si chiede, quindi, se nei limiti della interpretazione «per modum sententiae iudicialis» sia ammissibile l'interpretazione evolutiva con la funzione creatrice delle norme oggettive?¹³.

Chiaramente l'interpretazione evolutiva si presta a diverse considerazioni ma credo, in linea generale, che possiamo capire almeno lo scopo fondamentale di questa teoria. Ciò che interessa di più è la «legis voluntas», che si trova non tanto nella volontà del legislatore, quanto in altri criteri, fra cui lo «iuris finis», le «sociales necessitas», lo «spirito del Concilio», il rinnovato concepimento della Chiesa come popolo di Dio ecc. Le altre discipline, specie la sociologia, l'antropologia e la psicologia giocano un ruolo importante in questo approccio all'interpretazione. Dato questo: è ammissibile l'interpretazione evolutiva sia per il giudice che per qualsiasi atto interpretativo?

La storia del diritto canonico ci insegna che è sempre esistita una certa interpretazione evolutiva, specialmente quando consideriamo i cambiamenti profondi di varie istituzioni canoniche, alcune delle quali hanno influenzato la natura stessa dell'istituzione. Si pensi, per esempio, all'istituzione del beneficio ecclesiastico e il radicale cambiamento che ha subito dopo il Concilio, dovuto in parte ad una rinnovata concezione dell'ufficio ecclesiastico. Infatti, molti di questi cambiamenti, dovuti all'evolversi dei concetti e dell'interpretazione, erano autenticamente interpretati proprio nelle Decreti, cioè nell'emanazione di nuove leggi¹⁴.

¹³ A. STANKIEWICZ, «Interpretazione della legge con riferimento alle funzioni della potestà ecclesiastica», *Apollinaris* 50 (1979) 431-432.

¹⁴ Cf. R. CASTILLO LARA, «De iuris canonici authentica...» (cf. nt. 2), 283: «Generatim loquendo, huic assentiri potest: quo magis

D'altro lato, ci si deve domandare se un'*interpretatio evolutiva* sia possibile nell'ordinamento canonico vigente. Una risposta coinvolge necessariamente una conoscenza di che cosa è la legge ecclesiastica, specificatamente, che ruolo gioca il Legislatore nella legge ecclesiastica e logicamente nella sua interpretazione.

La dottrina canonistica classica, rifacendosi alla teoria volontaristica, secondo la quale la legge sarebbe una manifestazione della volontà del legislatore, ritiene, nelle parole di G. Michiels, «solo Superioris voluntas, revera in lege contenuta, proprie dictae interpretationis obiectum constituere potest»¹⁵. In altre parole, la volontà del legislatore, la sua *mens* racchiusa nella formula linguistica della legge, secondo il significato che le attribuiva il legislatore, costituirebbe l'oggetto della interpretazione.

È vero che il concetto della legge ecclesiastica coinvolge altri elementi, ma credo che sia innegabile che ancora nell'ordinamento canonico la volontà del legislatore rimane il punto fondamentale e primordiale, sia per capire il significato della legge che per la sua interpretazione. In altre parole, credo sia molto difficile cominciare un atto interpretativo senza tener conto di questo, cioè come se la volontà del legislatore fosse solamente un elemento fra tanti e non quello basilare che determina tutti gli altri elementi.

Ovviamente questa non è un'attività semplice, né meccanica o di pura esegesi. Essa necessariamente coinvolge altri aspetti. Per esempio, la ricerca della vo-

lex a sua historica origine abit, senescendo quidem, eo magis indiget accomodatione, ut pergat idonea esse regula et mensura actuum».

¹⁵ G. MICHIELS, *Normae generales Juris Canonici*, Parisiis-Tornaci-Romae 1949, I. 472.

lontà legislativa (oggetto dell'interpretazione canonica) richiede dall'interprete di riportarsi sempre al momento della promulgazione della legge per approfondire le esigenze, le istanze e il senso delle espressioni verbali in quel momento storico. Ma, dato il nuovo Codice, la *Sacrae Disciplinae Leges*, ed altri discorsi papali, specie i Discorsi alla Rota, la ricerca della volontà legislativa delle norme attualmente vigenti, richiede un altro momento complementare al primo, cioè dobbiamo considerare, dove si renda necessario, altri criteri per arrivare alla volontà del legislatore.

Oggi, come sempre, il canonista deve possedere un bagaglio adeguato, sia teologico che di scienza giuridica, se non vuole veder ridotta la sua funzione a quella di un tecnocrate che applica indiscriminatamente a qualsiasi situazione ecclesiale delle soluzioni prefabbricate e prive di sostanza. Ho già indicato questa necessità in riferimento al discorso del Papa alla presentazione del nuovo Codice dove è stata sottolineata l'importanza di capire il Codice, tenendo conto del Concilio e della Sacra Scrittura. In questo contesto il canonista deve essere continuamente in dialogo con il teologo (e le altre scienze) rispettando sia l'intima unità di tutta la dottrina della fede (c. 254 §1), che l'ambito specifico e l'autonomia della propria scienza senza ridurre la canonistica ad una seconda *ancilla theologiae*, o ad una ancilla «sociologiae», «psicologiae» «anthropologiae» ecc.

Se da una parte il lavoro del canonista sarebbe impoverito qualora se riducesse il proprio ambito di studio e di ricerca alla sola legge positiva, d'altra parte il canonista non può accontentarsi di uno studio semplicemente o predominantemente ecclesiologico, sociologico, antropologico ecc. delle singole questioni, giacché deve progredire oltre fino ad individuare la norma

giuridica da applicarsi alle situazioni concrete, desumendo questa norma dalle parole della legge considerate nel loro testo e contesto (c. 17).

Quindi sarebbe molto difficile condividere un metodo che prende come punto di partenza uno schema interpretativo fondato su una teoria, specie evolutiva, geometricamente ben costruito ma opinabile (come lo è qualsiasi elaborazione umana) o radicalmente sbagliato dato l'ordinamento giuridico canonico vigente, al quale tuttavia viene attribuito un valore talvolta al di sopra oppure contrario alle norme promulgate dal Legislatore. La norma promulgata dal Legislatore contiene dei valori che devono essere rispettati in qualsiasi atto interpretativo, anzi la norma è lo scopo principale di questo atto. Iniziare l'interpretazione canonica fuori dalla norma sarebbe un impoverimento della norma con il rischio di negare i valori contenuti nella norma stessa.

Qualsiasi dialogo interdisciplinare fra il canonista ed altri richiede come punto di partenza — e durante il dialogo — uno sforzo di rispetto dei metodi propri di ognuna delle scienze. Senza questa indispensabile premessa il dialogo diventerebbe impossibile, anzi pericoloso, con le conseguenze drammatiche indicate dal Pontefice nell'Allocuzione. Se non sbaglio, uno dei problemi con l'interpretazione evolutiva, sta proprio qui: il metodo prettamente canonico non viene rispettato, anzi è sostituito da altri metodi che attualmente dovrebbero essere niente di più che *ancilla canonicae*, nel senso sopra espresso.

Il fatto è che, solo in questo modo, si potrebbe applicare rettamente quella che rimane la regola ermeneutica primordiale, sancita nel c. 17, cioè, perché tali parole costituiscono il criterio principale e fondamentale dell'interpretazione, al cui senso esatto non si può tuttavia arrivare se non attraverso l'iter già descritto.

È importante essere molto chiaro. Non voglio dire che nel metodo sancito dal Codice nel canone 17, che rispecchia l'oggetto classico dell'interpretazione, si trova la soluzione di qualsiasi problema e neppure voglio dire che dobbiamo seguire una teoria fondata su quella frase attribuita al Card. Gasparri: «quod non est in Codice, non est in mundo».

Voglio dire che, nonostante la necessità di essere attenti alle altre scienze, al mondo ed all'evolversi della persona umana nel mondo, la volontà del legislatore intesa come «voluntas ferendi leges» oppure «voluntas obligandi subditos», rimane uguale in tutte le leggi e perciò si pone sempre il problema della portata di questa volontà, che sarà desumibile soltanto dal testo della legge. La legge non può avere una vita che sia distaccata dalla volontà del legislatore, almeno nell'ordinamento canonico e l'interprete che dimentica questo fatto rischia di interpretare non dentro l'ordinamento canonico, ma piuttosto di imporre qualcosa al di fuori dello stesso ordinamento canonico.

Per esempio, se ammettiamo l'interpretazione evolutiva nel campo dell'interpretazione giudiziale, troviamo un problema sotto il profilo ermeneutico ricognitivo. Cioè, l'interpretazione giudiziale in quanto attività ricognitiva ha degli elementi innovativi e in questo senso è anche evolutiva, ma non indipendente, poiché è sempre vincolata dalla legge e dal sistema giuridico a cui la norma interpretata fa parte. Il sistema del diritto canonico non è come il *common law* nel senso di un «judge-made law». Il giudice ecclesiastico non crea le norme vevoli per tutti i battezzati, perché il suo compito è di individuare quale sia il precetto della legge nel caso concreto attenendosi alle regole interpretative stabilite nel canone 17 del Codice. In questo caso le norme sull'interpretazione obbligano

il giudice, nel processo a determinare la portata normativa della legge nella sussunzione alla fattispecie normativa della fattispecie concreta così che l'inosservanza di tale obbligo certamente costituisce un «error in iudicando»¹⁶.

Da questa angolatura del problema l'oggetto dell'interpretazione cade sempre sul testo della legge canonica in senso sostanziale per coglierne il contenuto precettivo, non escludendo, se proprio necessario, però, dal raggio di suddetta interpretazione, anche altri elementi proposti di fatto dal Legislatore in vari documenti.

Allora, le parole della legge, nel loro testo e contesto, costituiscono certamente il criterio fondamentale di ogni interpretazione, che altrimenti degenererebbe in arbitrio e disprezzo dell'autorità. Il Card. Castillo Lara commenta:

In iure canonico vigenti puto nos loqui non posse de interpretatione evolutiva. Quod dicendum venit non tantum ex eo quod leges nuper promulgatae sunt, sed etiam ipsa natura interpretationis, quae, ut vere talis dicatur, illustrare debet quod reapse voluerit Legislator statuere legis textu, non vero idem ampliare ad dirigendos casus, pro quibus forsitan potuerit ac voluerit normas statuere¹⁷.

Devo dire anche che le obiezioni che sorgono nell'ammettere la «voluntas legislatoris» come oggetto dell'interpretazione trovano soluzione se si prospetta unicamente il testo della norma canonica quale oggetto proprio della interpretazione (c. 16) e si colloca questa «voluntas» - «mens» dell'auctor *legis*, come anche i

¹⁶ Cf. A. STANKIEWICZ, «Interpretazione della legge...» (cf. nt. 13), 433.

¹⁷ R. CASTILLO LARA, «De iuris canonici authentica...» (cf. nt. 2), 284.

posteriori indirizzi interpretativi, (es. lo spirito del Concilio ecc.), tra i criteri ermeneutici del c. 17 e anche del c. 19.

Il problema attuale con l'interpretazione evolutiva è che l'interprete diventa il legislatore; l'interprete crea la nuova norma e questo non è possibile nell'ordinamento canonico vigente.

La teoria evolutiva si basa su un concetto di legge ecclesiastica che non corrisponde all'ordinamento canonico vigente né il concetto di interpretazione corrisponde al modo di intendere l'attività interpretativa in questo ordinamento. In tale prospettiva la concezione della legge ecclesiastica e quindi dell'interpretazione, diventa indipendente da quella che era stata la volontà del legislatore e in questo senso non fa più parte dell'ordinamento canonico. La volontà del legislatore non è semplicemente arbitraria ma è «rationabilis» ed è sempre diretta al bene comune, alla difesa e protezione di valori essenziali, cioè, nella Chiesa, al bene delle anime. Nella Chiesa c'è un elemento fondamentale, cioè l'elemento d'indole spirituale, indirizzato ai fini d'ordine soprannaturale, che non dipende da un mondo o un diritto in evoluzione.

Il compito essenziale dell'interprete è quindi di indagare, scoprire e chiarificare la volontà del legislatore che si presume «rationabilis». Occorre fare riferimento non ad una volontà presunta od ipotetica del legislatore, ma soltanto a quella che in concreto si è espressa nella formula verbale della legge. In un certo senso l'interpretazione evolutiva potrebbe tendere a creare, ad esempio nel campo matrimoniale, nuovi capi di nullità. Ma la creazione di nuove norme riguardanti gli impedimenti matrimoniali o il consenso matrimoniale appartiene esclusivamente alla *suprema potestas* nella Chiesa. Nell'ordinamento canonico vigente viene

esclusa la competenza di qualsiasi interpretazione a creare nuovi capi di nullità.

I cambiamenti e le trasformazioni del contesto sociale, le nuove esigenze del bene comune, il cambiamento nelle concezioni e nel modo di sentire del popolo dei fedeli, non possono essere il punto fondamentale o il punto di partenza dell'interpretazione. Non posso modificare sostanzialmente il significato della norma se è ovvio che sono contrarie alla volontà del legislatore che cristallizza i valori essenziali.

Infine vi sono altre conseguenze di questa teoria che vorrei brevemente considerare.

A) *Sicurezza della legge*

Il Pontefice vuole che di nuovo venga trovata la sicurezza giuridica che è parte fondamentale dell'ordinamento canonico, e di questo ha parlato nella *Sacrae Disciplinae Leges*. Raggiungere questa sicurezza, sarebbe molto difficile attraverso l'interpretazione evolutiva, fatta cioè alla luce delle circostanze del momento attuale. Ovviamente tale sistema darebbe facilmente luogo ad abusi e, senz'altro, non garantirebbe sufficientemente le esigenze della sicurezza giuridica. E senza certezza giuridica i fedeli non possono avere la garanzia che le loro cause siano giudicate secondo un ordinamento unitario che offra vera giustizia e pace.

B) *Unità giuridica*

C'è un nesso profondo fra questa sicurezza e l'unità dell'ordinamento canonico. Il Pontefice stesso ha sottolineato questa caratteristica essenziale dell'ordinamento canonico, cioè la sua profonda unità. Se non ci fosse

questa unità, appunto nell'interpretazione ed applicazione della legge canonica, non troveremmo la pace e la giustizia delle quali il Pontefice parla nella sua *Allocuzione*. In altre parole, la percezione soggettiva del giudice finirebbe per prevalere, con la conseguenza che non potrebbe esserci una vera unità nell'ordinamento canonico. Infatti, l'unità deriva dall'interpretazione retta e dalla conseguente applicazione giusta della legge, così come si presenta nel Codice, cioè, applicando il c. 17.

C) La pastoralità e l'elemento soprannaturale del ordinamento canonico

Chiaramente, la legge, la sua retta interpretazione e corretta applicazione, ha una finalità squisitamente pastorale, un punto sottolineato dal Legislatore nella *Sacrae Disciplinae Leges*. Questa stessa nota di pastoralità richiede che la legge sia rettammente applicata per quello che è, vale a dire, come norma regolatrice dell'ordine sociale giusto in seno al popolo di Dio. Il canonista è al servizio della finalità pastorale della Chiesa e, perciò, deve tenere sempre presente che, nell'interpretazione e nell'applicazione della legge è sempre in gioco il bene delle anime e il bene delle istituzioni, alcune delle quali provengono dal diritto divino, specie il matrimonio.

Una teoria evolutiva che non tiene conto di questo, nel senso che è l'evolversi delle persone e delle istituzioni che contano, rischia di capovolgere il vero bene delle anime connesso con le istituzioni stesse.

La fondamentale presunzione deve essere che la norma giuridica, specialmente quelle norme che definiscono o descrivono o proteggono, istituzioni essenziali alla vita propria della Chiesa, specie il matrimonio, attualmente rispecchia l'essenzialità dell'istituzio-

ne. Sarebbe follia iniziare un'interpretazione pensando che la norma giuridica non rispecchi l'essenziale della istituzione.

Conclusiones

Vorrei concludere sottolineando un'aspetto dell'interpretazione giudiziale che mi pare abbastanza importante per essere sicuro di una retta interpretazione. Un elemento essenziale dell'interpretazione giudiziale si trova nella motivazione della sentenza, che è ovviamente una sicurezza indispensabile affinché il giudice arrivi ad una applicazione corretta fondata su una retta interpretazione. La motivazione, infatti, deve manifestare l'*iter* logico in forza del quale il precetto della sentenza si identifica con quello della norma giuridica, individuata nel caso concreto, individuale. Una motivazione che si fondasse su una teoria contraria all'essenza dell'ordinamento canonico sarebbe considerata sbagliata.

È vero che ogni interpretazione contiene una componente di creazione poiché applica la norma astratta, ma vera, alla realtà concreta, traducendola in vita vissuta. L'interprete conferisce, sì, la sua impronta personale alla legge, ma seguendo appunto il testo della legge: se fosse altro sarebbe un'altra legge¹⁸.

BRIAN E. FERME

¹⁸ Cf. J.L. GUTIERREZ, «Alcune questioni sull'interpretazione della legge», *Apollinaris* 60 (1987) 507-525. Quest'autore paragona l'atto interpretativo a un direttore di una orchestra che crea di nuovo una sinfonia ogni volta che la interpreta, conferendole un'impronta personale e irripetibile ma comunque segue il testo e le note. Se fosse altro, sarebbe in questo caso una differente partitura.